

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti
petroliferi

*Presentato al Senato della Repubblica il 1° ottobre 2001
e trasferito alla Camera dei deputati il 3 ottobre 2001*

(Relatore: **LEO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura) sul disegno di legge n. 1701.

La VI Commissione permanente (Finanze), il 25 ottobre 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 1701.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1701;

rilevato che in materia di determinazione della misura delle accise sui prodotti petroliferi, si sono succedute in un breve arco temporale, a seguito dell'imprevisto e consistente aumento del prezzo del petrolio greggio, una serie di disposizioni contenute in numerosi provvedimenti, per effetto delle quali il settore in oggetto è stato caratterizzato da un alternarsi di delegificazioni e rilegificazioni;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8 parrebbe meglio corrispondere al contenuto dell'articolo stesso l'indicazione dell'intervento di novellazione nella rubrica; peraltro, poiché gli atti novellati risultano essere tre, eventualmente, potrebbe essere opportuno suddividere le novelle in altrettanti articoli.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1701,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1701;

preso atto dei chiarimenti resi nel corso della seduta odierna da parte del rappresentante del Governo con riferimento alle ipotesi di quantificazione contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame;

preso altresì atto delle precisazioni svolte in merito alla modalità di copertura recata dall'articolo 9;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1701, di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, l'obbligo per i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti di attuare una campagna d'informazione diretta al consumatore in merito alla sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2001, della benzina super con la benzina verde, nonché, coerentemente con il cambio di destinazione delle colonnine di erogazione del carburante durante la fase transitoria prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, in merito alla progressiva riduzione del contenuto di piombo nella benzina super ed alle

eventuali conseguenze per gli automezzi derivanti dall'utilizzo di tale tipo di carburante;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che l'aliquota al quale fa riferimento tale disposizione è quella di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il testo unico in materia di accise;

c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1 del decreto-legge, quale sia il regime tributario che deve essere applicato alle giacenze di benzina con piombo esistenti alla data del 30 settembre 2001;

d) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8 del decreto-legge, il ripristino del regime agevolato concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale nonché danni per l'erario dello Stato.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (C. 1701);

premesso che:

il decreto-legge in esame, in vista della completa eliminazione dal mercato della benzina contenente piombo disposta dalla normativa comunitaria a far data dal 1° gennaio 2002, prevede disposizioni volte all'unificazione delle aliquote delle attuali benzine esistenti sul mercato nella misura di quella attualmente prevista per la benzina senza piombo ed a favorire il passaggio alla nuova situazione di mercato;

considerato altresì che il provvedimento in esame prevede la proroga di norme agevolative già contenute in precedenti provvedimenti legislativi ed in particolare nel decreto-legge n. 246 del 2001, sul quale la Commissione ha a suo tempo espresso parere favorevole;

rilevato che la proroga di cui all'articolo 7 è motivata con la necessità di poter determinare, nel periodo di tempo oggetto di tale proroga, nuovi criteri di tassazione per il consumo del gas metano utilizzato come combustibile per usi civili,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario che la proroga prevista dall'articolo 7 sia funzionale a garantire tempestivamente la determinazione di nuovi criteri di tassazione per il consumo del gas metano utilizzato come combustibile per usi civili, evitando un'eventuale ulteriore vigenza, ai soli fini fiscali, delle tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

b) considerato che i vantaggi ecologici legati all'utilizzo dell'emulsione GECAM sono ancora da dimostrare, appare opportuno che non siano concesse ulteriori proroghe delle agevolazioni sulle accise su tale emulsione.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1701,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011090